DETERMINAZIONE 2 NOVEMBRE 2026 DSME 7/2026

DETERMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA IN CAPO AI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE PER L'ANNO D'OBBLIGO 2026

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il 2 novembre 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 4 luglio 2012, n. 102;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 maggio 2018;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 maggio 2021;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 luglio 2025 (di seguito: decreto ministeriale 21 luglio 2025);
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 6 ottobre 2016, 557/2016/R/efr (di seguito: deliberazione 557/2016/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023 201/2023/A;
- il parere dell'Autorità 15 aprile 2025, 175/2025/I/efr;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 febbraio 2020, 47/2020/R/efr;
- il comunicato agli operatori in data 1 ottobre 2026, pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (di seguito: comunicato del 1° ottobre 2026);
- le osservazioni ricevute da parte degli operatori in merito al comunicato del 1° ottobre 2026.

CONSIDERATO CHE:

- nell'alveo della normativa precedentemente vigente, il decreto ministeriale 21 luglio 2025, da ultimo, ha determinato obiettivi e obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi finali da conseguire attraverso il meccanismo dei certificati bianchi (di seguito anche: TEE) per il periodo 2025-2030, ridefinendo

alcuni aspetti della disciplina generale e introducendo modalità alternative o aggiuntive per il raggiungimento degli stessi obiettivi;

- più in particolare, il decreto ministeriale 21 luglio 2025 ha, tra l'altro, previsto che:
 - gli obblighi nazionali di risparmio energetico in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l'anno 2026 siano pari, rispettivamente, a 1,0416 e 0,6384 milioni di TEE (articolo 4, commi 4 e 5, lettere b));
 - anche per ciascun anno tra il 2025 e il 2030 siano soggetti agli obblighi di risparmio energetico i distributori di energia elettrica e di gas naturale con più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti agli anni d'obbligo (articolo 3, comma 1);
 - gli obblighi di cui sopra costituiscano "*onere reale sulle reti di distribuzione* […] [e] *gli obblighi o le frazioni di obbligo non ancora ottemperati si trasferiscono automaticamente a tutti i soggetti che subentrano ai* [distributori soggetti agli obblighi] *in qualsiasi forma, nella attività di distribuzione*". Inoltre, "*nelle ipotesi di subentro* […] *le quote d'obbligo a carico del soggetto subentrante sono proporzionali al quantitativo di energia elettrica o al volume di gas naturale distribuito dalle reti oggetto di subentro, per ciascun anno a cui tali volumi sono riferiti ai fini della quantificazione dell'obbligo o frazione di obbligo oggetto di trasferimento, indipendentemente dal numero di utenti successivamente connessi alle rispettive reti*"; (articolo 3, commi 2 e 3);
 - ogni distributore di energia elettrica e di gas naturale soggetto agli obblighi debba adempiere a essi *pro quota* e che tali quote siano determinate dal rapporto tra la quantità di energia elettrica o di gas naturale distribuita da ciascuno di essi ai clienti finali connessi alle proprie reti e la quantità di energia elettrica o di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da tutte le imprese soggette a tali obblighi (articolo 4, commi 6 e 7);
 - l'Autorità annualmente determini la quota degli obblighi in capo a ciascun distributore sulla base dei dati relativi all'anno precedente a quello appena trascorso e comunichi entro il 31 ottobre di ciascun anno tali quote al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Gestore dei Servizi Energetici (articolo 4, commi 6, 7 e 8);
- l'Autorità, con la deliberazione 557/2016/R/efr assunta sulla base della normativa allora vigente, ha definito criteri e modalità - che si sono rivelati adeguati anche alla normativa nel frattempo emanata - con i quali i distributori di energia elettrica e gas naturale mettono a disposizione i dati necessari all'individuazione delle imprese soggette agli obblighi e alla ripartizione tra questi degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, a valere per gli anni d'obbligo a decorrere dal 2017;
- ai sensi del punto 3. della medesima deliberazione 557/2016/R/efr, è stato altresì dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per la trasmissione al Ministero competente e al Gestore dei Servizi Energetici delle informazioni raccolte al fine della determinazione degli obblighi di risparmio energetico in capo a ciascun distributore e che le competenze in materia sono state, da ultimo, successivamente affidate alla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- adottando le modalità di raccolta dei dati introdotte nell'anno 2021, con il comunicato del 1° ottobre 2026 è stato confermato che l'individuazione e la ripartizione degli

obblighi di risparmio energetico per l'anno d'obbligo 2026 sarebbe stata direttamente effettuata sulla base del numero di clienti allacciati alle reti e dei quantitativi di energia elettrica e di gas distribuiti riferiti all'anno 2024 e già comunicati all'Autorità nell'ambito dell'*Indagine annuale sui settori regolati* - condotta ai sensi della legge 481/95, articolo 2, commi 12, lettere i) e l), e 22 - e ivi riportati nelle Tabelle 1 e 2;

- con lo stesso comunicato del 1° ottobre 2026 è stato indicato che, ai fini della ripartizione degli obblighi di risparmio energetico, gli operatori potessero far pervenire entro il termine del 21 ottobre 2026 eventuali rettifiche dei dati precedentemente trasmessi nell'ambito dell'*Indagine annuale sui settori regolati* di cui sopra, precisandone le motivazioni;
- entro il termine sopra indicato alcune imprese distributrici di energia elettrica hanno comunicato specifiche rettifiche o precisazioni sui dati precedentemente trasmessi, anche informando in merito ad alcuni subentri nella propria attività di distribuzione ovvero cessioni o acquisizioni di porzioni di rete perfezionati successivamente alla data del 31 dicembre 2024;
- tenendo conto delle rettifiche e delle precisazioni di cui sopra, le quantità di energia elettrica e di gas naturale complessivamente distribuite nell'anno 2024 ai clienti finali dalle imprese soggette agli obblighi per l'anno 2026 sono pari, rispettivamente, a 215.065.102.519 kWh e 23.372.112.198 mc;
- nei casi di subentro nell'attività di distribuzione in capo alle imprese soggette agli obblighi perfezionati successivamente alla data del 31 dicembre 2024, gli obblighi assegnati sulla base dei dati relativi all'anno 2024, in quanto non ancora ottemperati, si trasferiscono automaticamente ai soggetti che vi subentrano, anche di nuova costituzione, proporzionalmente al quantitativo di energia elettrica o al volume di gas naturale distribuito dalle reti oggetto di subentro, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 21 luglio 2025.

RITENUTO:

- necessario procedere con la determinazione delle quote dell'obiettivo di risparmio energetico in capo a ciascuno dei distributori di energia elettrica e gas naturale soggetto agli obblighi per l'anno 2026, tenendo conto delle osservazioni ricevute;
- necessario, in particolare, determinare le quote dell'obbligo di risparmio energetico in capo alle imprese distributrici di energia elettrica per l'anno d'obbligo 2026 sulla base dei dati oggetto del comunicato del 1° ottobre 2026, come rettificati o precisati dalle imprese sulla base dei dati dell'energia elettrica e del gas naturale distribuiti e del numero dei clienti allacciati alle reti relativi all'anno precedente a quello appena trascorso ovvero all'anno 2024;
- opportuno rendere evidenza delle informazioni pervenute da parte di alcune imprese in merito a subentri nelle attività di distribuzione perfezionati successivamente alla data del 31 dicembre 2024, indicando fin d'ora - per questi casi - le quote degli obiettivi dell'anno d'obbligo 2026 che si trasferiscono automaticamente ai soggetti che subentrano, proporzionalmente al quantitativo di energia elettrica o al volume di gas naturale distribuito dalle reti in questione. Ciò pur ricordando che la rideterminazione degli obblighi per effetto dei subentri, come sopra richiamato, può essere demandata alle fasi di adempimento da parte dei soggetti obbligati e delle relative verifiche - dal momento che non prevede la conoscenza di dati non noti alle

imprese coinvolte - così come per gli altri eventuali casi di subentro che non sono stati espressamente oggetto di comunicazione all'Autorità;

- opportuno, altresì, rendere evidenza con la presente determinazione delle incorporazioni o acquisizioni complete dell'attività di distribuzione elettrica o del gas naturale e delle variazioni della ragione sociale cui sono state soggette le imprese soggetti agli obblighi per l'anno 2026 successivamente alla data del 31 dicembre 2024;
- necessario quindi procedere con la trasmissione della presente determinazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Gestore dei Servizi Energetici, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale 21 luglio 2025

DETERMINA

1. ai fini della presente determinazione si tiene conto delle quantità dell'energia elettrica e del gas naturale distribuite e del numero dei clienti allacciati alle reti relativi all'anno precedente a quello appena trascorso, ovvero all'anno 2024, e delle comunicazioni pervenute da parte delle imprese;
2. i distributori di energia elettrica e di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 21 luglio 2025, soggetti per l'anno 2026 agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), e comma 5, lettera b), del medesimo decreto, sono indicati nella prima colonna, rispettivamente, della Tabella A e della Tabella B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica, di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale 21 luglio 2025, da conseguire nell'anno 2026 da parte di ciascun distributore di energia elettrica di cui al punto 2., arrotondati all'unità con criterio commerciale ed espressi in numero di certificati bianchi, sono indicati nella seconda colonna della Tabella A;
4. gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale, di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), del decreto ministeriale 21 luglio 2025, da conseguire nell'anno 2026 da parte di ciascun distributore di gas naturale di cui al punto 2., arrotondati all'unità con criterio commerciale ed espressi in numero di certificati bianchi, sono indicati nella seconda colonna della Tabella B;
5. la presente determinazione è trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale 21 luglio 2025;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito *internet* dell'Autorità *www.arera.it*.

2 novembre 2026

Il Direttore
Vincenzo Di Rienzo

Vincenzo Di Rienzo
02.11.2026
10:53:11
GMT+01:00

Tabella A – Distributori di energia elettrica soggetti all'obbligo nazionale di incremento dell'efficienza energetica di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2025 per l'anno 2026 e corrispondente obbligo quantitativo

(identificazione delle imprese al 31 dicembre 2024)

	Obbligo quantitativo (TEE)
AcegasApsAmga S.p.a.	3.630
Areti S.p.a.	43.290
Asm Terni S.p.a.	1.523
Deval S.p.a.	2.647
Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.a.	2.605
e-distribuzione S.p.a.	894.176 (1)
Edyna S.r.l.	9.495
Inrete Distribuzione Energia S.p.a.	9.642
Ireti S.p.a.	16.172
Set Distribuzione S.p.a.	9.971
Unareti S.p.a.	40.700
V-Reti S.p.a.	7.748

(1) valore dell'obbligo che comprende la porzione pari a 30.922 TEE da trasferire alla società Duereti S.p.a. per effetto di cessione di porzione di rete.

Tabella B – Distributori di gas naturale soggetti all'obbligo nazionale di incremento dell'efficienza energetica di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2025 per l'anno 2026 e corrispondente obbligo quantitativo

(identificazione delle imprese al 31 dicembre 2024)

	Obbligo quantitativo (TEE)
2i Rete Gas S.p.a. (2)	143.125
A.S.A. – Azienda Servizi Ambientali S.p.a.	1.843
AcegasApsAmga S.p.a.	11.547
Adistribuzionegas S.r.l.	2.609
Adrigas S.p.a.	5.263
Aemme Linea Distribuzione S.r.l.	4.305
AMG Energia S.p.a.	2.044
AMGAS S.p.a.	875
AP Reti Gas Nord Est S.r.l. (3)	7.459
AP Reti Gas Nord Ovest S.p.a.	4.366
AP Reti Gas S.p.a.	16.818
AP Reti Gas Vicenza S.p.a. (4)	3.873
AS Retigas S.r.l.	5.861
Azienda Municipale Del Gas S.p.a.	2.034
Centria S.r.l.	13.180
Condotte Nord S.p.a.	1.967
Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.a. (5)	4.398
EDMA Reti Gas S.r.l.	3.441
Erogasmet S.p.a.	9.917
G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.a.	7.034
GESAM Reti S.p.a.	4.145
GIGAS Rete S.r.l.	2.912
GP Infrastrutture S.r.l.	4.953
INRETE Distribuzione Energia S.p.a.	44.589
IRETI Gas S.p.a.	28.930
Italgas Reti S.p.a.	164.099 (6)
LD Reti S.r.l. (8)	11.597
Lereti S.p.a.	11.495
Marche Multiservizi S.p.a.	3.031
Murgia Reti Gas S.r.l. (9)	1.219
NED Reti Distribuzione Gas S.r.l.	2.308
Novareti S.p.a.	7.616
Prealpi Gas S.r.l.	2.949
Reti Metano Territorio S.r.l. (10)	2.498
RetiPiù S.r.l.	10.031
S.I.Di.Gas S.p.a.	1.758
SEI Servizi Energetici Integrati S.r.l.	2.760
Sistemi Salerno – Reti Gas S.p.a.	1.280

	Obbligo quantitativo (TEE)
Società Impianti Metano S.r.l.	5.443
Toscana Energia S.p.a.	23.734
Unareti S.p.a.	36.618 (11)
V-Reti S.p.a.	12.476

(2) successivamente oggetto di incorporazione nella società Italgas Reti S.p.a.;
(3) successivamente oggetto di incorporazione nella società AP Reti Gas S.p.a.;
(4) successivamente oggetto di incorporazione nella società AP Reti Gas S.p.a.;
(5) successivamente oggetto di incorporazione nella società Romeo Gas S.p.a., a sua volta oggetto di variazione della ragione sociale in AP Reti Gas Nord Ovest S.p.a.;
(6) valore dell'obbligo che comprende le porzioni pari a:
- 240 TEE da trasferire alla società Azienda Gas Valle del Sacco S.r.l. per effetto di cessione di porzione di rete,
- 1.004 TEE da trasferire alla società BS Reti Gas S.r.l. per effetto di cessione di porzione di rete,
- 3.627 TEE da trasferire alla società Infrastrutture Reti Gas SPV1 S.r.l.(7) per effetto di cessione di porzione di rete,
- 620 TEE da trasferire alla società Infrastrutture Reti Gas SPV 2 S.r.l.(7) per effetto di cessione di porzione di rete,
- 723 TEE da trasferire alla società Infrastrutture Reti Gas SPV 3 S.r.l.(7) per effetto di cessione di porzione di rete,
- 1.395 TEE da trasferire alla società Reti Padova S.r.l. per effetto di cessione di porzione di rete;

(7) successivamente oggetto di acquisizione dell'attività di distribuzione gas da parte della società Centria S.r.l.;
(8) successivamente oggetto di acquisizione dell'attività di distribuzione gas da parte della società AP Reti Gas North S.p.a.;
(9) successivamente oggetto di incorporazione nella società Centria S.r.l.;
(10) successivamente oggetto di incorporazione nella società Ireti Gas S.p.a.;
(11) valore dell'obbligo che comprende la porzione pari a 8.930 TEE da trasferire alla società AP Reti Gas North S.p.a. per effetto di cessione di porzione di rete.